

**TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice, Dott.Ssa Valentina Chiosi,
letti ed esaminati gli atti di causa,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28 febbraio 2019,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

avente ad oggetto: Ricorso d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c.. nella causa iscritta al n. omissis/2018 R.G.A.C. promossa da:

SOCIETA'

RICORRENTE

NEI CONFRONTI DI

BANCA

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., la società, operante nel settore all'ingrosso di omissis, premetteva di essere titolare di un rapporto di conto corrente acceso presso Banca – e che, in data 15.10.2018, il legale rappresentante della società aveva emesso l'assegno n. omissis per un importo pari a € 5.000,00.

Al riguardo, la ricorrente rilevava che, a distanza di pochi giorni dalla suddetta emissione, aveva scoperto di essere stata segnalata in CAI e che la Banca aveva giustificato la propria condotta deducendo di averle inviato la comunicazione di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni; precisava, altresì, che la suddetta comunicazione era stata inviata a causa del pagamento tardivo di altro assegno dell'importo di € 18.983,20.

Al riguardo, la società ricorrente deduceva di non avere mai ricevuto la suddetta comunicazione né quella precedente contenente il preavviso di revoca con riferimento all'assegno pagato tardivamente, essendo le stesse state presumibilmente inviate alla sede originaria della società diversa da quella attuale, e pertanto, sul presupposto della sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, consistente nella lesione della propria reputazione personale e professionale e alla difficoltà di avere accesso al credito, chiedeva in via di urgenza la cancellazione della segnalazione nella CAI.

Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva Banca che contestava quanto allegato dalla ricorrente e deduceva la correttezza del proprio operato, avendo inviato tutte le comunicazioni alla sede sociale risultante dalla camera di commercio e di avere, pertanto, proceduto alla suddetta segnalazione in virtù dell'art. 13 del contratto di conto corrente; chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso.

All'udienza del 28 febbraio 2019, il ricorrente proponeva querela di falso per la falsità delle sottoscrizioni apposte alle ricevute di ritorno delle suddette comunicazioni e il Giudice si riservava per la decisione, concedendo il termine di giorni 15 per il deposito di note difensive.

2. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.

In via preliminare, deve dichiararsi inammissibile la querela di falso proposta dal ricorrente.

Al riguardo, occorre rilevare che la proposizione della querela di falso incidentale e dell'istanza di verifica non è ammissibile nel corso del procedimento cautelare, atteso che l'accertamento *incidenter tantum* derivante dalla proposizione della querela di falso ed implicante un'attività cognitiva piena sia incompatibile con la struttura del procedimento cautelare, ispirato ai canoni di celerità, immediatezza e sommarietà.

Sulla scorta di un approccio sistematico, è indubbio che la *sedes* naturale per proporre la querela di falso sia il giudizio di merito, rimettendo la disciplina codicistica al querelante l'opzione tra la proposizione incidentale e quella principale, secondo quanto statuito dall'art. 221 c.p.c.; d'altra parte, risulta logicamente incoerente dare ingresso nella fase cautelare urgente a uno strumento, quale appunto la querela di falso, che esige un'attività istruttoria completa e un'attività cognitiva piena, all'esito delle quali deve intervenire *ex lege* una pronuncia collegiale.

Pertanto, escludere che il procedimento introdotto con la querela di falso possa innestarsi incidentalmente nel procedimento cautelare non determina un *vulnus* delle prerogative difensive della parte che subisce la produzione documentale non autentica o non veritiera, posto che il relativo accertamento può essere invocato in un autonomo giudizio di merito.

Passando al merito della controversia, deve, in primo luogo, osservarsi in diritto che la tutela d'urgenza prevista dall'art. 700 c.p.c. è concessa a chi ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile. Occorre, quindi, verificare la contemporanea sussistenza nella fattispecie dei due presupposti per la concessione dei provvedimenti previsti dall'art. 700 c.p.c.: il *fumus boni iuris*, consistente nell'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza del diritto di cui si chiede la tutela, ed il *periculum in mora*, cioè l'esistenza di un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile al quale il ritardo può esporre il diritto medesimo.

Inoltre, occorre rilevare che scopo obiettivo della misura cautelare atipica è quello di assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza di merito - sempre che, come precisato, oltre al *fumus*, si ravvisi il fondato timore di un pregiudizio imminente ed irreparabile per il diritto azionato nelle more della tutela ordinaria - con la conseguenza che, nonostante la riforma introdotta con il D.L. n. 35/2005 convertito con modificazioni nella l. n. 80/2005 abbia previsto una strumentalità c.d. attenuata, persiste la necessità, anche rispetto a provvedimenti cautelari di natura totalmente anticipatoria, di un'esatta indicazione della domanda di merito in quanto funzionale alla verifica del *fumus*, che va parametrato alla situazione soggettiva che il ricorrente si attribuisce ed alle modalità con cui intende tutelarla; nel caso di specie, la procedura d'urgenza è stata azionata deducendo la proposizione della successiva azione di risarcimento del danno per l'illegittima segnalazione in CAI.

In merito alla fattispecie oggetto del presente procedimento, occorre precisare che, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 15 dicembre 1990 n. 386, introdotto dall'art. 36 comma 1 del D.L.vo 30 dicembre 1999 n. 507, è istituito presso la Banca d'Italia un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari (c.d. Centrale di Allarme Interbancaria, CAI), nel quale sono inseriti, tra l'altro, le generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista (lett. a) e gli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonché gli assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione (lett. b).

Sentenza Tribunale di Salerno, Giudice Valentina Chiosi del 17 aprile 2019

L'art. 9 comma 1 della legge n. 386/90 prevede che, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, la banca trattaria provvede all'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio di cui all'art. 10 bis; il secondo comma disciplina i termini in cui effettuare l'iscrizione: nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo (lett. a); nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine stabilito dall'art. 8 (sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo) senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, e sempre che siano decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa al preavviso di revoca previsto dall'art. 9 bis (lett. b).

Inoltre, nel caso di specie, parte resistente ha precisato di avere effettuato la suddetta segnalazione in virtù dell'art. 13 del contratto di conto corrente che espressamente disciplina il recesso dal suddetto contratto e/o dalla convenzione di assegno con la previsione di un preavviso al cliente di 15 giorni.

Orbene, dalla documentazione prodotta dalla resistente, risulta che la contestata segnalazione è stata legittimamente effettuata ai sensi dell'art. 9 cit. in seguito all'emissione di un assegno da parte del ricorrente in data 15.10.2018 in assenza della relativa autorizzazione, la cui revoca è stata regolarmente comunicata con raccomandata del 22.06.2018; al riguardo, parte resistente ha prodotto le raccomandate inviate alla sede attuale della società in *omissis*, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso dalla società e, quanto alle sottoscrizioni ivi apposte, a nulla valgono le argomentazioni prospettate da quest'ultima, non avendo Banca mai attribuito le stesse al legale rappresentante della società, essendo in effetti inverosimile che in una società, tra l'altro con un rilevante volume di affari, sia soltanto quest'ultimo incaricato alla ricezione degli atti.

Pertanto, in virtù dei principi enunciati e dell'istruttoria sommaria svolta, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio tenuto conto della natura e del valore della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in ordine al ricorso ex art.700 c.p.c., così provvede:

- rigetta il ricorso;
- condanna la società al pagamento, in favore della banca, delle spese processuali liquidate in € 2.500,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso delle spese generali in misura pari al 15 % dei compensi.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Salerno il 12 aprile 2019

Il Giudice
Valentina Chiosi